



**ORIENTAMENTI IN MERITO
AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI
CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI
DAGLI AMMINISTRATORI DI TERNA S.p.A.
(AI SENSI DELL'ART. 3, RACC. 15 DEL CODICE DI *CORPORATE GOVERNANCE*
DELLE SOCIETA' QUOTATE)**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. nella riunione del 22 febbraio 2007 e successivamente modificato in data 7 ottobre 2011, in data 19 dicembre 2012 e in data 1° marzo 2023

ART. 1

Presupposti e obiettivo del documento – Informativa circa gli incarichi rivestiti dagli Amministratori di TERNA S.p.A.

- 1.1 La carica di Amministratore di TERNA S.p.A. (di seguito, anche, la “Società” o TERNA) presuppone una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti ad esso attribuiti (Art. 3, Principio XII Codice di Corporate Governance), tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società quotate o di rilevanti dimensioni (quali definite nel paragrafo 1.3), sia dell’impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte. Gli Amministratori di TERNA tengono conto di quanto sopra all’atto di accettazione della carica.
- 1.2 Il livello medio di partecipazione alle riunioni consiliari da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TERNA dovrebbe in ogni caso essere in linea con la media di partecipazione registrata nelle altre società appartenenti all’indice FTSE-Mib e, in particolare, con quelle comparabili con TERNA e comunque non inferiore a una percentuale dell’80% delle riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute nell’anno. La suddetta percentuale di partecipazione si applica altresì alle riunioni dei Comitati endo-consiliari. Inoltre, nel caso di mancato raggiungimento delle percentuali sopra indicate nei singoli Comitati e nel Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo valuta se sollevare il consigliere dalla sua eventuale partecipazione ai Comitati al fine di garantirne il plenum e il corretto funzionamento.
- 1.3 Il presente documento, adottato in attuazione di quanto raccomandato dall’art. 3, Racc. 15 del Codice di *Corporate Governance* (edizione del mese di gennaio 2020) dal Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A., sentito il Comitato per le Nomine e il Comitato Controllo e Rischi, *Corporate Governance* e Sostenibilità, esprime gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione della Società in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società quotate o di rilevanti dimensioni (quali definite nel paragrafo 1.3) che possa essere considerato compatibile con un

efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

1.4 Ai fini del presente documento si intendono per "società di rilevanti dimensioni":

- a. le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- b. le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), abbiano un patrimonio netto superiore ad 1 miliardo di euro.

1.5 Gli Amministratori della Società comunicano tempestivamente alla struttura Affari Societari e *Corporate Governance* di TERNA, all'atto dell'accettazione della carica, gli incarichi da essi ricoperti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società quotate o di rilevanti dimensioni. Gli Amministratori della Società comunicano tempestivamente alla Struttura Affari Societari e *Corporate Governance* di TERNA S.p.A. ogni variazione intervenuta in merito agli incarichi in precedenza dichiarati. La Struttura Affari Societari e *Corporate Governance* provvede a segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. eventuali ipotesi di superamento dei limiti indicati nell'articolo 2.

1.6 Il Consiglio di Amministrazione di TERNA, sulla base delle informazioni fornite dai propri componenti, rileva e rende note nella Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari che illustra il sistema di *Corporate Governance* di TERNA gli incarichi rivestiti dagli Amministratori di TERNA negli organi di amministrazione e di controllo di altre società quotate o di rilevanti dimensioni.

ART. 2

Numero massimo degli incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di TERNA

2.1 Gli ulteriori incarichi rivestiti da ciascun Amministratore di TERNA – sia esso esecutivo ovvero non esecutivo – negli organi di amministrazione e di controllo di altre società quotate o di rilevanti dimensioni devono avere un “peso” complessivo non superiore a 10, determinato in base a quanto indicato nei successivi paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4.

2.2 Per coloro che rivestono il ruolo di Amministratore esecutivo¹ e/o di Amministratore delegato di TERNA è prevista l’incompatibilità con l’incarico di Amministratore delegato e di Amministratore esecutivo in società con azioni quotate e nelle società indicate alle lettere a) e b) dell’art. 1.3. Il “peso” degli ulteriori incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società quotate o di rilevanti dimensioni viene determinato come segue:

- a) incarichi di amministratore non esecutivo e indipendente² e/o di sindaco effettivo nelle società con azioni quotate: 10;
- b) incarichi di amministratore non esecutivo e indipendente e/o di sindaco effettivo nelle società indicate alle lettere a) e b) dell’articolo 1.3: 8;
- c) incarichi di amministratore non esecutivo e non indipendente nelle società con azioni quotate: 5;
- d) incarichi di amministratore non esecutivo e non indipendente nelle società indicate alle lettere a) e b) dell’articolo 1.3: 3.

2.3 Per coloro che rivestono il ruolo di Amministratore non esecutivo e indipendente di TERNA il “peso” degli ulteriori incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e di

¹ Per Amministratore esecutivo deve intendersi:

- il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguardi anche la società;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione).

Si precisa che l’attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza a un amministratore non vale, di per sé, a configurarlo come amministratore esecutivo, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza e/o per un periodo prolungato.

controllo di altre società quotate o di rilevanti dimensioni viene determinato come segue:

- a) incarichi di amministratore delegato nelle società con azioni quotate: 10;
- b) incarichi di amministratore delegato nelle società indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 1.3: 5;
- c) incarichi di amministratore esecutivo nelle società con azioni quotate: 5;
- d) incarichi di amministratore esecutivo nelle società indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 1.3: 5;
- e) incarichi di amministratore non esecutivo e indipendente e/o di sindaco effettivo nelle società con azioni quotate: 2,5;
- f) incarichi di amministratore non esecutivo e indipendente e/o di sindaco effettivo nelle società indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 1.3: 2,2;
- g) incarichi di amministratore non esecutivo e non indipendente nelle società con azioni quotate: 2;
- h) incarichi di amministratore non esecutivo e non indipendente nelle società indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 1.3: 1,8.

2.4 Per coloro che rivestono il ruolo di Amministratore non esecutivo e non indipendente di TERNA il “peso” degli ulteriori incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società quotate o di rilevanti dimensioni viene determinato come segue:

- a) incarichi di amministratore delegato nelle società con azioni quotate: 10;
- b) incarichi di amministratore delegato nelle società indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 1.3: 5;
- c) incarichi di amministratore esecutivo nelle società con azioni quotate: 5;
- d) incarichi di amministratore esecutivo nelle società indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 1.3: 5;
- e) incarichi di amministratore non esecutivo e indipendente e/o di sindaco effettivo nelle società con azioni quotate: 2;

² In tutto il testo del documento “amministratore indipendente” è quello considerato tale ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate.

- f) incarichi di amministratore non esecutivo e indipendente e/o di sindaco effettivo nelle società indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 1.3: 1,8;
- g) incarichi di amministratore non esecutivo e non indipendente nelle società con azioni quotate: 2;
- h) incarichi di amministratore non esecutivo e non indipendente nelle società indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 1.3: 1,8.

2.5 Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti nel Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. o nei Consigli di Amministrazione delle società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero partecipate da TERNA.

2.6 Nell'ipotesi di più incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo Gruppo, anche in ragione di un rapporto di lavoro con una delle società dello stesso, si tiene conto solo dell'incarico cui è attribuito il peso maggiore.

ART. 3

Deroghe al numero massimo degli incarichi

3.1 È rimesso alla competenza del Consiglio di Amministrazione di TERNA di accordare eventuali deroghe (anche temporanee) al "peso" massimo indicato all'articolo 2, connesso agli incarichi complessivamente ricoperti dai relativi componenti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni. Nell'accordare tali deroghe, il Consiglio di Amministrazione tiene in considerazione i seguenti elementi:

- le specifiche caratteristiche degli incarichi rivestiti dall'interessato, anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui tali incarichi sono ricoperti;
- l'impegno richiesto (i) dalle eventuali ulteriori attività professionali svolte dall'interessato e (ii) dalle cariche associative da costui eventualmente ricoperte;


- l'impegno richiesto all'interessato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di TERNA (con particolare riferimento all'eventuale partecipazione a Comitati). Delle deroghe eventualmente accordate in tal modo dal Consiglio di Amministrazione viene data informativa nella relazione annuale sul sistema di *Corporate Governance*.

ART. 4

Disposizioni Finali

- 4.1 Le disposizioni del presente documento fanno salva l'applicazione dei criteri sul cumulo degli incarichi per gli organi di controllo definito da Consob ai sensi dell'art. 148 bis del D.lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4.2 Il Presidente ovvero l'Amministratore Delegato introducono nel presente documento le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento nonché nell'assetto organizzativo delle società del Gruppo TERNA.

TABELLE RIEPILOGATIVE



b) NUMERO MASSIMO DI INCARICHI DI AMMINISTRATORE O SINDACO CHE GLI AMMINISTRATORI, IN BASE ALLA CARICA RICOPERTA IN TERNA, POSSONO RICOPRIRE IN ALTRE SOCIETÀ

Gli ulteriori incarichi rivestiti da ciascun Amministratore di TERNA – sia esso esecutivo ovvero non esecutivo – negli organi di amministrazione e di controllo di altre società quotate o di rilevanti dimensioni devono avere un **“peso” complessivo non superiore a 10**, determinato moltiplicando il numero di incarichi per il relativo coefficiente di cui alla tabella successiva. Nel computo degli incarichi non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti dagli amministratori di TERNA nel Consiglio di Amministrazione della stessa o in quello di società controllate, direttamente o indirettamente, ovvero partecipate da TERNA.

CARICA RICOPERTA IN TERNA	PESI INCARICHI RICOPRIBILI IN SOCIETÀ QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI DI CUI ALLE LETTERE a) e b)							
	AMMINISTRATORE DELEGATO IN SOCIETÀ QUOTATE	AMMINISTRATORE DELEGATO IN SOCIETÀ DI RILEVANTI DIMENSIONI	AMMINISTRATORE ESECUTIVO IN SOCIETÀ QUOTATE	AMMINISTRATORE ESECUTIVO IN SOCIETÀ DI RILEVANTI DIMENSIONI	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E INDIPENDENTE E/O DI SINDACO EFFETTIVO IN SOCIETÀ QUOTATE	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E INDIPENDENTE E/O DI SINDACO EFFETTIVO IN SOCIETÀ DI RILEVANTI DIMENSIONI	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E NON INDIPENDENTE NELLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E NON INDIPENDENTE NELLE SOCIETÀ DI RILEVANTI DIMENSIONI
AMMINISTRATORE ESECUTIVO ³ E/O AMMINISTRATORE DELEGATO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	8	5	3
AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E INDIPENDENTE	10	5	5	5	2,5	2,2	2	1,8
AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E NON INDIPENDENTE	10	5	5	5	2	1,8	2	1,8

³ Per Amministratore esecutivo deve intendersi:

- il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione).

Si precisa che l'attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza a un amministratore non vale, di per sé, a configurarlo come amministratore esecutivo, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza e/o per un periodo prolungato.

